

**COPIA**

N°60 Del 26-07-2018 Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Opera Pubblica denominata "Riqualficazione di Via Zardini e Via Moretti 1° lotto".Valutazione di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della relativa Variante urbanistica n. 17 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 del 12/12/2008.
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di luglio alle ore 17:30 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presenti/Assenti
Celotti Manuela	Presidente	Presente
Piccoli Giuseppe	Vice Sindaco	Assente
Boschetti Barbara	Assessore	Presente
Bincoletto Federico	Assessore	Presente
Del Pino Mauro	Assessore	Presente

4	1
---	---

Assiste il Segretario Comunale Lo Re Rosa Maria.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza Celotti Manuela nella sua qualità di Presidente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE**PREMESSO CHE**

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 15.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, sono stati approvati il documento unico di programmazione 2018/2020 (DUP) ed il bilancio di previsione 2018/2020 e relativi allegati;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato approvato il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2020 e l'elenco annuale 2018 precedentemente adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 22.02.2018, contenente l'intervento in oggetto elencato come Lavoro n. 8;

VISTA la Determinazione n. 93 del 29/05/2018, con la quale è stato affidato alla Società tra professionisti Gerussi M. & Craighero A. s.a.s., con studio in via Celio Nanino n. 129/22 a Reana del Rojale (UD) C.F. e P.IVA 02751900305, l'incarico per servizi tecnici inerenti la progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza dell'opera "Lavori di riqualificazione via Zardini 1° lotto" nonchè la stesura della Variante urbanistica necessaria per la realizzazione dell'opera stessa e ricordato che in data 29.06.2018 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico;

RILEVATO CHE

- ï in data 13.07.2018, protocollo comunale n. 3326, è stato inoltrato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera pubblica denominata "Riqualificazione di Via Zardini e Via Moretti – 1° lotto" completo degli elaborati relativi alla variante n. 17 al P.R.G.C., redatta dall'arch. Arianna Bazzaro;
- ï l'elaborato di variante comprende il "*Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità prevista nell'ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008*";
- ï che tale verifica, redatta secondo i criteri dell'allegato I della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, argomenta che non è necessario sottoporre la variante in oggetto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) in quanto "*le modifiche introdotte con la Variante non comportano effetti significativi sull'ambiente*" anche in conseguenza del fatto che
 - la variante non rientra nei settori di riferimento contemplati dal D.Lgs. 152/2006 art. 6, comma 2, lett. a) e b);
 - non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria;
- ï il progettista ha asseverato che la variante "*costituisce "variante di livello comunale" ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21*", capo II;
- ï che l'area interessata dalla Variante riguarda, in effetti, una superficie contenuta che viene modificata da zone A0 ed E4 in zona per viabilità, per consentire l'allargamento della strada, la messa in sicurezza della stessa, la realizzazione dei marciapiedi;

VISTO

- ï che ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e dato atto che tra gli stessi piani e programmi rientrano anche quelli attinenti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli;
- ï che l'anzidetta norma statale precisa che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, e per le modifiche minori dei piani e programmi la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente;
- ï l'articolo 4 della L.R. 12/12/2008 n. 16, che disciplina alcuni aspetti procedurali relativi alla valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici ed in particolare:
 - la lettera c) del comma 1 definisce la Giunta Comunale come autorità competente alla valutazione ambientale strategica;
 - la lettera a) del comma 2 identifica come piccole aree a livello locale, ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le aree oggetto di varianti di livello comunale di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21;
 - il comma 3 dispone che l'autorità competente valuti, sulla base della relazione allegata

al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente;

- o lo stesso comma 3 non prevede l'obbligo di consultare i soggetti competenti in materia ambientale al fine di verificare l'assoggettabilità della variante al P.R.G.C. alla procedura di valutazione ambientale strategica;

RITENUTO

- ï che le variazioni proposte rientrino fra quelle descritte al comma 3 dell'articolo 6, del D.Lgs. 152/2006 (piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e modifiche minori dei piani e dei programmi stessi) in quanto la loro rilevanza in termini di effetti indotti è contenuta;
- ï che il "*Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità*" redatto dal progettista e facente parte degli elaborati da Variante sia esaustivo riguardo alla descrizione degli effetti determinati dalla variante urbanistica sull'ambiente e consenta di valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione della suddetta variante al piano regolatore possano avere effetti significativi sull'ambiente stesso;
- ï opportuno procedere ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008 alla valutazione di non assoggettabilità a VAS della variante urbanistica;

DATO ATTO che la presente deliberazione non rappresenta né quantifica alcun riflesso contabile

ACQUISITI favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del T.U. 267/00 e s.m.i.;

ATTESA l'urgenza;

CON voti unanimi,

DELIBERA

1. che le premesse costituiscono parte sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che l'area interessata dalla variante urbanistica è da considerarsi piccola area a livello locale ai sensi dell'art. 4 comma 2 della L.R. 16/2008, trattandosi di Variante di livello comunale, di cui al capo II della legge regionale 25 settembre 2015, n. 21;
3. di stabilire, in considerazione dell'esiguità e della scarsa significatività dei contenuti sotto il profilo ambientale della variante in esame, l'esclusione della variante stessa dalla Valutazione Ambientale Strategica;
4. di stabilire che, al fine della dovuta informazione al pubblico, il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio e sul sito web del Comune;
5. di dichiarare il presente atto, pure con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003 e s.m.i.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

Il Presidente
F.to Celotti Manuela

Il Segretario Comunale
F.to Lo Re Rosa Maria

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Opera Pubblica denominata "Riqualificazione di Via Zardini e Via Moretti 1° lotto". Valutazione di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della relativa Variante urbanistica n. 17 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 del 12/12/2008.

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
MANUTENTIVO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-07-18

Il Responsabile
F.to Calligaro Diana

Allegato alla deliberazione

**DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 60 del 26-07-2018**

Oggetto: Opera Pubblica denominata "Riqualficazione di Via Zardini e Via Moretti 1° lotto".Valutazione di non assoggettabilità alla procedura di valutazione ambientale strategica della relativa Variante urbanistica n. 17 al P.R.G.C., ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 del 12/12/2008.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 32.

li 30-07-2018

L' INCARICATO
F.to Culin Aaron